REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che estende la validità del regolamento (CEE) n. 3328/75, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che alcuni Stati firmatari della convenzione ACP-CEE di Lomé forniscono tradizionalmente carni bovine alla Comunità; che la produzione di carni bovine costituisce un fattore essenziale della loro economia, dipendente molto strettamente dalle esportazioni in questione; che, poiché gli Stati interessati sono inoltre i meno sviluppati fra i paesi che esportano questo prodotto verso la Comunità, determinate misure di caratttere straordinario possono contribuire a salvaguardare una regolare corrente di importazioni;

considerando che è stato tenuto conto di questa situazione con il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2570/77 (4); che il regime istituito da questo regolamento prevede infatti, a condizione che gli Stati ACP applichino una tassa all'esportazione di importo equivalente, una compensazione parziale degli oneri all'importazione diversi dai dazi doganali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (6); che tale regime spira il 31 dicembre 1978;

considerando, in particolare, che la situazione del mercato mondiale ed il livello dei prezzi negli Stati ACP e nella Comunità non hanno subito sufficienti modifiche; che il settore delle carni bovine è di vitale importanza per tali paesi; che è pertanto necessario prorogare le misure straordinarie dal 1° gennaio 1979 al 1° marzo 1980 per gli Stati ACP, esportatori di carni bovine nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3328/75 è modificato come segue:

a) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

La diminuzione degli oneri di cui all'articolo 1 è limitata:

— nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1979, ad una quantità di 27 532 tonnellate, espresse in carne disossata e distribuite come segue:

Botswana	17 360 tonnellate,
Kenia	130 tonnellate,
Madagascar	6 956 tonnellate,
Swaziland	3 086 tonnellate;

— nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 1° marzo 1980, ad una quantità di 4 595 tonnellate, espresse in carne disossata e distribuita come segue:

Botswana	2 895 tonnellate,
Kenia	25 tonnellate,
Madagascar	1 160 tonnellate,
Swaziland	515 tonnellate » ;

b) nel secondo comma dell'articolo 4, la data del 31 dicembre 1978 è sostituita dalla data del 1° marzo 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

(1) GU n. C 284 del 28. 11. 1978, pag. 2.
(2) Parere reso il 15 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.
(4) GU n. L 300 del 24. 11. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(6) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.- D. GENSCHER